n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1).

**Dispositivo**

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 maggio 2011 — Commissione / New Acoustic Music Association e Hildibrandsdottir**

**(causa T-464/09)**

«Clausola compromissoria — Contratto di partecipazione finanziaria stipulato nell'ambito del programma quadro "Cultura 2000" — Svolgimento dell'azione "European Music Roadwork" — Inadempimento del contratto — Rimborso di una parte delle somme anticipate — Irricevibilità parziale del ricorso — Procedimento in contumacia — Gratuito patrocinio»

1. *Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto concluso tra la Commissione e un partenariato disciplinato dal diritto inglese e gallese, senza personalità giuridica — Ricorso della Commissione contro il partenariato in quanto tale — Irricevibilità del ricorso (Art. 238 CE) (v. punti 50-53)*

2. *Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto concluso tra la Commissione e un partenariato per l'attuazione di un progetto nell'ambito del programma quadro Cultura 2000 — Mancato rispetto di obblighi derivanti dal contratto — Presentazione di fatture inammissibili — Rimborso dell'indebito, aumentato degli interessi di mora (Art. 238 CE) (v. punti 58-71)*

**Oggetto**

Ricorso della Commissione, basato su una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, teso a ottenere la condanna della New Acoustic Music Association e della sig.ra Hildibrandsdottir al rimborso di una parte degli anticipi versati, nonché degli interessi di mora, in esecuzione del contratto n. 2003-1895/001-001, per lo svolgimento dell'azione «CLT2003/A1/GB-317 – European Music Roadwork», nell'ambito del programma quadro «Cultura 2000», istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 febbraio 2000, n. 508/2000/CE (GU L 63, pag. 1).

**Dispositivo**

1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la New Acoustic Music Association.

2) La sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir è condannata a rimborsare alla Commissione europea, nella sua qualità di membro del partenariato New Acoustic Music Association, la somma di EUR 31 136,23, aumentata degli interessi di mora al tasso del 7,70 % annuo a far data dal 14 gennaio 2008 fino al completo pagamento della somma dovuta.

3) La sig.ra Hildibrandsdottir è condannata alle spese.

4) La domanda di gratuito patrocinio della sig.ra Hildibrandsdottir è respinta.